



AREA 05 – SETTORE 02

*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Ecologia. Tutela Ambientale.  
Disinquinamento. Protezione civile  
Settore Tutela dell'Ambiente*

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2011. 0981219 27/12/2011**

Mittente : Tutela dell'ambiente

Destinatari : PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE AMBIENTE; PROVINCIA DI  
PROVINCIA DI CASERTA - SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA E TUTELA DEL TERRITORIO  
Classifica : 5. Fascicolo : 32 del 2011



**Alla Provincia di Avellino  
Settore Ambiente  
Servizio Energia  
Ufficio 0825/790401  
Corso Vittorio Emanuele II -  
palazzo Guido Dorso  
83100 Avellino  
Fax 0825 790 407**

**Alla Provincia di Benevento  
Settore Territorio ed  
Ambiente – Trasporti e  
politiche energetiche  
Via Nicola Calandra  
82100 Benevento  
FAX 0824 316840**

**Alla Provincia di Caserta  
Settore Attività Produttive  
Servizio Energia e Fonti  
Alternative  
Corso Trieste 133  
81100 Caserta  
Fax 0823 2477422**

**Alla Provincia di Napoli  
Area Sviluppo Servizi alle  
Imprese  
Ufficio Specialistico Energia  
Via Don Bosco 4/f  
80141 Napoli  
FAX 081 7949854**



*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Ecologia. Tutela Ambientale.  
Disinquinamento. Protezione civile  
Settore Tutela dell'Ambiente*

---

*Il Dirigente*

**Alla Provincia di Salerno  
Settore Ambiente  
Servizio Ecologia ed Energia  
Ufficio Energia  
Via Raffaele Mauri, 61  
84129 Salerno  
FAX 089 338812**

**e p.c.**

**Al Settore Regolazione dei  
Mercati  
Fax 081 7966904**

**OGGETTO:** Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Procedure di valutazione ambientale (VIA e Valutazione di Incidenza). Comunicazioni.

Perviene allo scrivente Settore un elevato numero di comunicazioni inerenti i progetti e le Conferenze di Servizi ai fini dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003, tale da non consentire un riscontro puntuale in tempi congrui con lo svolgimento delle suddette CdS e da determinare un notevole aggravio dell'attività amministrativa dello scrivente Settore.

Al fine di snellire la suddetta attività amministrativa, di seguito si chiariscono i termini per l'applicazione alla casistica de qua delle disposizioni in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza.

La VIA e la Valutazione di Incidenza sono procedure che si attivano esclusivamente su istanza di parte, ai fini della quale non risulta valida la sola trasmissione allo scrivente Settore del progetto e/o della convocazione della CdS.

Lo scrivente Settore, con riferimento alle competenze in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza, non partecipa ai lavori delle CdS, in quanto ai sensi della DGR 406/2011 si esprime ~~via~~ parere della Commissione VIA – VI – VAS, organo collegiale istituito dalla precitata DGR.

In materia di VIA e Valutazione di Incidenza il quadro normativo regionale risulta costituito come segue:

- Regolamento regionale n. 1/2010 “*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*” (BURC n. 10 del 01/02/2010) di seguito Regolamento VI;
- Regolamento regionale n. 2/2010 “*Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale*” (BURC n. 10 del 01/02/2010) di seguito Regolamento VIA.



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Ecologia. Tutela Ambientale.  
Disinquinamento. Protezione civile  
Settore Tutela dell'Ambiente

---

Il Dirigente

- *“Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”* di cui alla DGR n. 324 del 19 marzo 2010 (BURC n. 24 del 29/03/2010), di seguito Linee guida VI.
- *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”* di cui alla DGR n. 211 del 24/5/2011, di seguito Indirizzi operativi VIA.

Per quanto attiene la Valutazione di incidenza, sulla scorta della citata normativa, si evidenzia la necessità di esperire la relativa procedura per quegli impianti che possono determinare incidenze significative su uno o più siti della Rete Natura 2000. A tal proposito non è superfluo richiamare le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento VI.

In materia di VIA, i progetti di cui alle procedure in oggetto possono rientrare nelle seguenti tipologie di cui al punto 2 dell'Allegato B del Regolamento VIA:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; (ndr. Impianti a biomasse)*
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; (ndr. Impianti fotovoltaici)*
- e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; (ndr. Impianti eolici)*
- k) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW. (ndr. Impianti idroelettrici)*

Il superamento delle predette soglie determina la necessità che tali impianti vengano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del Dlgs 152/2006. A tal proposito si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento VIA, che, tra l'altro, prevedono il dimezzamento delle soglie per quei progetti ed interventi che ricadono anche parzialmente in aree protette e/o in siti della Rete Natura 2000, come definite dallo stesso Regolamento VIA all'art. 2 e, in caso di superamento della soglia dimezzata, la necessità di sottoporre il progetto direttamente alla VIA di cui agli artt. 23 e ss del Dlgs 152/2006 in luogo della verifica di assoggettabilità alla VIA.

In merito agli impianti alimentati a biomasse si ritiene utile specificare che qualora siano alimentati con rifiuti, questi potrebbero ricadere nella tipologia progettuale di cui all'Allegato B, punto 7, lettera *aa)* *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006.* del Regolamento VIA (ndr. R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia).



*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Ecologia. Tutela Ambientale.  
Disinquinamento. Protezione civile  
Settore Tutela dell'Ambiente*

---

*Il Dirigente*

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA, occorre considerare inoltre che la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia, e ciò anche con riferimento ad impianti già esistenti. Si evidenzia inoltre che interventi di capacità produttiva inferiore alle precitate soglie, presentati ai fini dell'autorizzazione dal medesimo proponente in ambiti limitrofi, potrebbero configurarsi come frazionamento di un unico intervento di maggiore potenza e pertanto ricadere nel campo di applicazione della VIA.

Infine si evidenzia che gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'art. 20, comma 5 del DM 6 agosto 2010, le cui disposizioni interpretative sono state richiamate anche dall'art. 14 del DM 5 maggio 2011, sono da considerarsi ascrivibili alle tipologie di cui all'Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007 ed alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 8, del DM 19/02/2007 e pertanto, se non ricadenti neanche parzialmente in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, esclusi dal campo di applicazione della VIA.

Tutta la normativa citata, inerente le valutazioni ambientali, è reperibile alle pagine web dedicate alle valutazioni ambientali, all'indirizzo:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home>

Alla luce di quanto sopra esposto si invitano i soggetti in indirizzo a valutare ,caso per caso, la necessità di richiedere ai proponenti l'esperimento delle idonee procedure di valutazione ambientale, ove ne ricorrano i termini in forza della richiamata normativa nazionale e regionale, e a individuare, sulla scorta delle informazioni in proprio possesso, i casi per i quali, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA, sia necessario considerare gli effetti cumulativi e/o l'eventuale frazionamento.

dott. Michele Palmieri